



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 305 DEL 12/09/2022

OGGETTO: Individuazione tariffa per occupazione spazio pubblico per le riprese previste per progetto cinematografico internazionale sul territorio di Forte dei Marmi.

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di settembre alle ore 12:45 nella sala delle adunanze Comunale di Forte dei Marmi, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
VICESINDACO	MAZZONI ANDREA	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	GALLENI ELISA	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA	Si	
ASSESSORE EFFETTIVO	LUCCHESI MASSIMO	Si	

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Assume la presidenza il SINDACO BRUNO MURZI

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 commi 7 e 8 del Decreto Legislativo n.285/1992;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- il canone unico disciplina sia l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale, che l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

RILEVATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 19/03/2021 sono state approvate le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale, ;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art.1, comma 821, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

- CONSIDERATO CHE:

- al comma 837 e seguenti viene indicata un'espressa disciplina per il canone relativo alle aree ed agli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- nell'applicazione del predetto canone si comprendono le aree comunali ed i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

- il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATO che il canone di cui al presente atto è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

VERIFICATO che il legislatore ha stabilito la tariffa di base annuale e giornaliera che, tuttavia possono essere modificate sulla base delle esigenze dell'ente e della finalità di conseguire l'invarianza di gettito;

ATTESO che l'ente locale è tenuto ad applicare le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità di prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone medesimo, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe;

DATO ATTO che nel caso di occupazioni abusive si applicano le indennità e le sanzioni di cui al comma 821, lettere g) e h), della Legge n. 160/2019, in quanto compatibile;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.64 del 29/12.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2022/2024.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n.4 del 14.02.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023.

VISTI i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente Responsabile del 1 Settore Finanziario e alla Persona;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la richiesta presentata ad Azienda Multiservizi Forte dei Marmi Srl dal Sig. Sisti Enzo per conto della Film Production Consultants Srl in data 16/08/2022 di cui al prot. 5236, relativa all'occupazione di alcuni spazi pubblici ricadenti nella Zona C per le riprese previste per il progetto cinematografico internazionale dal titolo provvisorio "Augustus";

CONSIDERATO CHE fra le tariffe approvate non è contemplata una tipologia attinente all'attività di "Occupazione suolo pubblico con mezzi accessori riprese cinematografiche";

CONSIDERATO CHE esiste già una tipologia di tariffa similare, ovvero "Attività commerciale occupazione temporanea eventi"

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di utilizzare la tariffa - "Attività commerciale occupazione temporanea eventi Zona C", come sopra illustrato, per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D I C H I A R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO BRUNO MURZI	IL SEGRETARIO GENERALE LUCA LAZZARINI
-----------------------------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA LAZZARINI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.